

**REGOLAMENTO (CE) N. 1473/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1999
relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 (3), ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;
- (2) considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di una partita di carni bovine giacente all'intervento;
- (3) considerando che, a complemento delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e disporre l'immediata entrata in vigore;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 5 000 t (peso netto) di carni bovine in carcassa da consegnare nei luoghi di destinazione indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999.

La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La gara concerne la fornitura di una partita, definita all'allegato I, di carni bovine conformi alle disposizioni stabilite per l'ammasso di tali prodotti all'intervento in vigore al momento della pubblicazione presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comporta:

- a) la presa in consegna della merce, presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi d'intervento indicati nell'allegato II, e

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

(2) GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

(3) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.

- b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare ad una data presso un porto di destinazione o di trasbordo determinati.

Articolo 3

1. Ogni offerta deve vertere su tutto il quantitativo della partita, definita all'allegato I.
2. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare, il cui indirizzo figura all'allegato II.
3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 13 luglio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura non sia aggiudicata alla scadenza di tale termine, è fissato un secondo termine di presentazione delle offerte che scade il 27 luglio 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di quattordici giorni.

4. Se all'atto della presentazione dell'offerta l'offerente dichiara per iscritto che, nel caso venisse fissato il secondo termine di cui trattasi, è sua intenzione presentare una nuova offerta, l'organismo d'intervento conserva, fino a quando gli sia stata comunicata la decisione della Commissione in merito alle offerte pervenute nel secondo periodo di presentazione, gli originali della cauzione di gara e dell'impegno dell'istituto finanziario di costituire la cauzione di fornitura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 111/1999. In tale evenienza, e in deroga alla disposizione citata, la seconda offerta non è accompagnata dall'originale dei due documenti di cui trattasi.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR/t.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 2 780 EUR/t (peso netto) di carni bovine in carcassa. Essa è costituita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999 è rilasciato nei luoghi di destinazione dall'organismo di controllo designato dalla Commissione ed è firmato dal rappresentante del beneficiario precisato all'allegato III.